

12 aprile 2023

LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO (SECONDA PARTE)

A cura dell'Avv. Luca Negrini

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL SOCIO - 1

Tra soci lavoratori e cooperativa coesistono due rapporti:

- ✓ **il rapporto associativo** in forza del quale il lavoratore partecipa alla società
- ✓ **il rapporto di lavoro**, autonomo o subordinato, in forza del quale il socio rende la prestazione di lavoro (art. 1, co. 3, L. 142/2001)

Alla duplicità di rapporti può corrispondere anche la duplicità di atti estintivi (**esclusione e licenziamento**) [Cass. SU 27436/2017]

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL SOCIO - 2

Il collegamento (unidirezionale) tra i due rapporti crea problemi, anche per quanto riguarda l'individuazione del giudice competente

La Cassazione [sentenza 24917/2014] era già orientata a considerare **competente il giudice del lavoro** in caso di controversie connesse, ai sensi dell'art. 40, co. 3, cpc

L'art. 441ter cpc è introdotto per superare ogni dubbio

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL SOCIO - 3

L'art. 441ter cpc nella prima parte stabilisce che:

«Le controversie aventi **ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti** dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, **il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte**»

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL SOCIO - 4

Nella seconda parte l'art. 441ter cpc stabilisce che:

«Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, **altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo**»

Dubbi sull'applicabilità dell'art. 441bis cpc a queste controversie

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO -1

La sanzione per il licenziamento discriminatorio nullo è la tutela reale piena ex art. 18, co. 1, L. 300/1970 o art. 2, co.1, DLgs. 23/2015.

Sul piano processuale l'azione può essere proposta anche con due riti speciali

- ✓ **Art. 38 L. 198/2006** per le discriminazioni di genere
- ✓ **Art. 28 DLgs. 150/2011** per le altre forme di discriminazione

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO -2

L'art. 441quater cpc nella prima parte stabilisce che:

«Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, **ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414**, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, **con i riti speciali**»

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO -3

Nella seconda parte l'art. 441quater cpc prevede che:

«La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, **preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda**»

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO -4

I riti speciali **continueranno ad avere scarso successo**, a maggior ragione ora che è certo il loro carattere alternativo, perché:

- ✓ Solo con il rito ordinario posso far valere altri motivi di illegittimità del licenziamento
- ✓ Le agevolazioni probatorie (art.28, co. 4, DLgs. 150/2011 – art. 40 L. 198/2006) si applicano anche al rito ordinario [Cass. 1/2020]

Si applica l'art. 441bis cpc al ricorso ordinario

CENNI SULLE IMPUGNAZIONI - 1

Il nuovo art. 434 cpc stabilisce che «L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità,
in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»

CENNI SULLE IMPUGNAZIONI - 2

Chiarezza e sinteticità dell'atto d'appello, almeno per quanto riguarda i profili stilistici dell'atto, non dovrebbero rilevare ai fini di una pronuncia di inammissibilità

Per quanto riguarda la **specificità dei motivi di appello** dovrebbero valere le regole già enunciate dalle Sezioni Unite in riferimento al precedente testo dell'art. 434 cpc [Cass. S.U. 27199/2017]

CENNI SULLE IMPUGNAZIONI - 3

L'art. 363bis cpc prevede che «Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, **il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione** per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi»

CENNI SULLE IMPUGNAZIONI - 4

L'art. 420bis cpc già prevedeva che quando «è necessario **risolvere in via pregiudiziale una questione** concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione (....). **La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione** da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza»

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Luca Negrini
negrini@avvocati-nca.it